

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

1. CODICE ETICO

Il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010 prevede l'adozione di un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. *“Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.”*

Ai sensi della suddetta disposizione, l'art. 12 dello Statuto di Ateneo disciplina l'adozione del Codice Etico che viene approvato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e prevede specifiche sanzioni per la violazione delle norme del codice che non integrino illeciti disciplinari, irrogate dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di gradualità.

Il vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Palermo è stato emanato con D. R. n. 2741 del 18/07/2014 e abroga il precedente Codice Etico, emanato con D.R. 4282 del 20 dicembre 2010 e modificato con D. R. 400 del 6 febbraio 2012 e con D.R. 4439 del 15 novembre 2012

http://www.unipa.it/amministrazione/direzione generale/prevenzionedellacorruzione/u.o.normativaeregolamentidiateneoepivacy/.content/documenti/statuto_e_codici_di_ateneo/114_ED_CODICE-ETICO-dellUniversit-degli-Studi-di-Palermo---D.-R.-n.-2741-del-18_07-2014.pdf

2. CODICE DI COMPORTAMENTO GENERALE E DI ATENEEO

La legge n. 190/2012 ha sostituito la precedente versione dell'art. 54 del d. lgs n.165/2001, prevedendo, quale misura generale di prevenzione della corruzione per tutte le amministrazioni pubbliche, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti pubblici ad opera del Consiglio dei Ministri *“al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico”*.

Secondo la previsione normativa *“la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti”*.

Il codice di comportamento nazionale è stato emanato con il DPR n. 62/2013 e definisce *“i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare”*.

http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/.content/documenti_sites_www_operazionetrasparenza/COD_COMP_20130604_129.pdf

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il suddetto decreto prevede che le norme in esso contenute *“costituiscono principi di comportamento”* per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato d. lgs n. 165 del 2001, *“in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti”*.

Inoltre le PP.AA. *“estendono tali obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”*, inserendo a tal fine apposite clausole di decadenza o risoluzione in caso di violazione di detti obblighi negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi.

Il comma 5 del citato art. 54 prevede che ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento.

Il Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Palermo è stato emanato con il D.R. 3187 del 2014 e di seguito, con D.R.463 del 2016, è stato emanato il suo aggiornamento.

http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/.content/documenti/codice-di-comportamento_aggiornamento_2016.pdf

3. UNIFICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO/CODICE ETICO

L'aggiornamento del PNA 2017 riprende quanto già affermato nelle *“Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”* espresse dalla CIVIT (oggi ANAC) nella delibera n. 75 del 24/10/2013 che raccomandavano la riformulazione e l'integrazione del Codice Etico nel codice di comportamento, raccomandando l'adozione di un documento unico che coniughi le finalità del codice etico e quelle del codice di comportamento https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Del_1208_2017AggiornamentoPNA2017.pdf.

Il codice unificato deve individuare, relativamente ai doveri di comportamento, due distinti livelli di rilevanza:

- doveri che comportano sanzioni disciplinari;
- doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici;

Le norme del Codice devono distinguere i doveri in rapporto ai destinatari, declinando, oltre alle norme di comportamento comuni, i doveri del personale docente con riferimento alla didattica e alla ricerca, nonché i doveri degli studenti.

Nel documento dell'ANAC, ripreso dall'atto di indirizzo del MIUR n. 39 del 14 maggio 2018, <http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Atto+d%27indirizzo+n%C2%B039/> si legge in particolare *“Con riferimento al comportamento del corpo docente si è avanzata l'ipotesi di ampliare il contenuto dei codici etici/di comportamento relativo ai doveri dei docenti con previsioni volte a evitare, da un lato, cattive condotte da parte dei professori (quali ad esempio, interferenze degli interessi personali del docente con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di didattica e ricerca, situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni*

didattiche anche in veste di componente di commissioni); dall'altro, a responsabilizzare maggiormente i direttori di dipartimento a vigilare sui comportamenti dei professori, anche attraverso apposite previsioni regolamentari."

Il PTPCT 2018 -2020, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 gennaio 2018, ha accolto le indicazioni del PNA 2017 in merito e prevede, quale misura generale, l'adozione di un unico codice etico/di comportamento per il corrente anno.

4. STRUTTURA DEL CODICE DI ATENEO UNIFICATO

La proposta bozza del nuovo codice unificato ha la seguente struttura:

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 - Codice Etico e Codice di comportamento di Ateneo
- Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici della comunità accademica
- Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento
- Art. 4 - Estensione dell'applicazione delle norme di comportamento

CAPO II - PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA' ACCADEMICA

(riporta il contenuto dei primi 5 articoli del vigente Codice Etico, fatte salve limitate modifiche necessarie per il coordinamento del testo e l'introduzione di principi e regole di condotta specifici sulla didattica, sulla ricerca, sul l'abuso della propria posizione, sul nepotismo e favoritismo)

- Art. 5 - Finalità
- Art. 6 - Principi
- Art. 7 - Principi di condotta della comunità accademica
- Art. 8 - Principi specifici per l'attività didattica
- Art. 9 - Principi specifici per l'attività di ricerca
- Art. 10 - Abuso della propria posizione
- Art.11 - Nepotismo e favoritismo

CAPO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Sezione I - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO COMUNI

(fatte salve limitate modifiche necessarie per il coordinamento del testo, riporta il contenuto degli articoli da 3 a 14 del vigente Codice di comportamento di Ateneo)

- Art. 12 - Principi generali
- Art. 13 - Regali, compensi ed altre utilità
- Art. 14 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Art. 15 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse
- Art. 16 - Obbligo di astensione
- Art. 17 - Prevenzione della corruzione

- Art. 18 - Trasparenza e tracciabilità
- Art. 19 - Comportamento nei rapporti privati
- Art. 20 - Comportamento in servizio
- Art. 21 - Rapporti con il pubblico
- Art. 22 - Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 23 - Contratti ed altri atti negoziali

Sezione II - *OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER I PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI*

- Art. 24 - Doveri istituzionali
- Art. 25 - Doveri didattici e di servizio agli studenti
- Art. 26 - Doveri nello svolgimento dell'attività di ricerca
- Art. 27 - Doveri dei Direttori di dipartimento e dei Coordinatori di corso di studio

Sezione III - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

- Art. 28 - Doveri degli studenti

CAPO IV – VIOLAZIONE DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

(riporta norme sia del Codice Etico che del Codice di comportamento)

- Art. 29 - Violazioni dei precetti etici
- Art. 30 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale dirigente e tecnico amministrativo
- Art. 31 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore
- Art. 32 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte degli studenti
- Art. 33 - Segnalazioni
- Art. 34 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative
- Art. 35 - Attuazione e diffusione

BOZZA DI CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Codice Etico e Codice di comportamento di Ateneo

1. Il presente Codice di Ateneo (di seguito “Codice”) unifica il Codice Etico e il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Palermo, distinguendo i doveri che comportano sanzioni disciplinari dai doveri che comportano sanzioni aventi natura non disciplinare, per violazione dei precetti etici e deontologici. Le norme del Codice disciplinano, in apposite sezioni, i doveri comuni al personale docente e tecnico-amministrativo, i doveri specifici per professori e ricercatori e i doveri degli studenti.
2. Il Capo II del presente Codice, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge n. 240/2010 e dell’art. 12 dello Statuto, determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare, nei rapporti interni tra gli appartenenti alla comunità accademica e nei rapporti con i soggetti esterni, ogni forma di discriminazione e di abuso, a regolare i casi di conflitto di interessi e di proprietà intellettuale.
3. Il Capo III del presente Codice, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del d. lgs n. 165/01, integra le previsioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (di seguito “Codice di comportamento nazionale”), che trova applicazione in via integrale presso questa Università, specificando i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta da esso definiti.

Art. 2

Ambito di applicazione dei principi etici della comunità accademica

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente Codice si applicano alle diverse componenti dell’Università degli Studi di Palermo (di seguito comunità accademica) così definite:
 - membri degli organi di governo e degli organismi collegiali dell’Ateneo;
 - docenti, ricercatori, studenti, personale dirigente e tecnico-amministrativo-bibliotecario e coloro che contribuiscono, anche temporaneamente, con forme contrattuali di varia natura o volontariamente, alla realizzazione delle attività in ambito didattico, scientifico ed amministrativo;
 - altri soggetti che, in forza di un rapporto organico e/o contrattuale, agiscono in nome e/o per conto dell’Università.

Art. 3

Ambito di applicazione delle norme di comportamento

1. Le disposizioni di cui al Capo III - sezione I - del presente Codice si applicano ai dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, dell'Università degli Studi di Palermo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, ai tecnologi di cui all'art. 24 bis della l. 240/2010 e ai dirigenti dell'Università. Si applica, altresì, al personale universitario in servizio presso l'AOUP "P. Giaccone", e ai dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in assegnazione temporanea presso l'Ateneo.
2. Le norme del Capo III - sezione I e II - costituiscono principi di comportamento, comuni o specifici, per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d. lgs n. 165 del 2001.

Art. 4

Estensione dell'applicazione delle norme di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal presente Codice e dal Codice di comportamento nazionale si estendono, per quanto compatibili, ai ricercatori a tempo determinato e a tutti i collaboratori e consulenti dell'amministrazione, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi compresi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/2010; ai titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore). Tali obblighi si estendono al personale e ai collaboratori, a qualsiasi titolo, delle società partecipate e *in house* dell'Ateneo e delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, nel momento in cui svolgono attività presso l'Università degli Studi di Palermo. La violazione degli obblighi derivanti dai codici potrà essere causa di risoluzione del rapporto, in relazione alla gravità della medesima.
2. I componenti esterni degli Organi previsti dallo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti nei codici di comportamento. La violazione degli obblighi derivanti dal presente codice potrà essere causa di decadenza dall'incarico, in relazione alla gravità della medesima.
3. A tal fine nei contratti o negli atti di incarico o di nomina è inserita un'apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice e dal Codice di comportamento nazionale. All'atto della stipula deve essere consegnata una copia del Codice al fine della conoscenza e dell'accettazione delle disposizioni in esso contenute.

CAPO II – PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA' ACCADEMICA

Art. 5

Finalità

1. L'Università di Palermo assolve alla funzione formativa e sociale connessa alla propria attività di ricerca e di insegnamento improntando le condotte dell'istituzione e dei singoli a regole e principi più rigorosi delle previsioni della normativa, anche in attuazione dei principi costituzionali, con particolare riguardo ai principi di solidarietà, di uguaglianza, di promozione della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, di libertà dell'arte, della scienza e dell'insegnamento e di accesso dei capaci e dei meritevoli ai gradi più alti degli studi.
2. L'Università salvaguarda e promuove i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nonché i principi e i diritti fondamentali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, con particolare riguardo alla libertà della ricerca scientifica e al diritto di ogni individuo all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. L'Università si ispira anche ai principi enunciati in tutte le Carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale.
3. L'Università partecipa dei valori etici condivisi dalla comunità scientifica internazionale.
4. L'Università riafferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico.
5. Nel presente Capo l'Università individua i valori fondamentali della comunità universitaria in vista del miglior perseguimento dei propri fini istituzionali e della realizzazione e salvaguardia dei diritti della persona. L'Università impronta a tali principi l'attività didattica, l'attività di ricerca e le pratiche amministrative e fa dipendere la propria immagine e il proprio prestigio anche dal loro rispetto.

Art. 6

Principi

1. L'Università di Palermo enuncia come principi della propria attività istituzionale e della condotta individuale e collegiale della comunità accademica:
 - a) la dignità e il rispetto della persona;
 - b) le pari opportunità;
 - c) il rifiuto di ogni discriminazione e la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali;
 - d) la tutela della libertà e dei diritti fondamentali;
 - e) il senso di responsabilità e il riconoscimento della valenza, nei confronti della società, dell'adempimento dei propri doveri professionali;

- f) l'onestà, l'integrità, la professionalità, la legalità, la correttezza e la trasparenza;
 - g) la conoscenza, l'eccellenza, l'incentivazione degli studi e delle ricerche scientifiche;
 - h) l'equità, l'imparzialità e la leale collaborazione;
 - i) la solidarietà, il valore della gratuità e il senso di appartenenza alla comunità universitaria.
2. L'Ateneo si impegna a promuovere l'integrità nella ricerca nell'ambito della comunità accademica e vigila affinché i principi generali di integrità siano rispettati. Si impegna, altresì, a gestire tempestivamente e in maniera trasparente eventuali casi di violazione.
 3. L'Ateneo si impegna a sostenere la creazione di infrastrutture appropriate di conservazione, gestione e protezione dei dati e del materiale di ricerca.
 4. L'Ateneo si impegna ad incentivare pratiche aperte e trasparenti di selezione e promozione dei ricercatori, favorendo la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle *facilities* di Ateneo, predeterminando le regole di accesso ai bandi di selezione e i criteri di distribuzione dei fondi.
 5. Il Codice etico definisce i principi intorno ai quali la comunità accademica si riconosce, le regole di comportamento e i parametri di onestà, di correttezza, di trasparenza, di imparzialità, di equità, di rispetto della dignità umana, di riconoscimento e valorizzazione del merito che i membri dell'Università condividono e osservano quando, individualmente o come componenti di organi collegiali, assumono decisioni che possono avere un impatto sull'istituzione e nei confronti dei membri dell'Università e dei diversi interlocutori.
 6. I membri della comunità accademica sono vincolati al Codice etico le cui disposizioni concorrono a delineare i compiti e le responsabilità assunte sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali. Al fine di promuovere la conoscenza e l'operatività del Codice, ciascun membro dell'Università è chiamato a segnalare agli organi gerarchicamente competenti comportamenti che potrebbero costituire violazione.

Art. 7

Principi di condotta della comunità accademica

1. I componenti della comunità accademica ispirano la propria attività e la dirittura del proprio contegno ai principi sanciti dall'articolo precedente e ad essi danno concreta attuazione nelle realizzazioni quotidiane, impegnandosi, peraltro, a contrastare qualunque forma di loro violazione o di abuso.
2. I componenti della comunità accademica sono tenuti, in particolare, ad astenersi:
 - a) da ogni comportamento lesivo dell'immagine dell'Università nonché dell'onore e della reputazione di colleghi, collaboratori, studenti e di chiunque altro entri in contatto con le strutture universitarie. A tal fine, va prestata particolare attenzione all'utilizzo di vocaboli e locuzioni che potrebbero risultare, esplicitamente o implicitamente, offensivi;

- b) da ogni comportamento che possa configurare, a causa dell'autorità legata alla posizione ricoperta, un'indebita o inopportuna interferenza nell'esercizio di funzioni e di prerogative che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri componenti della comunità accademica;
 - c) da ogni comportamento che possa comunque configurarsi come una forma di violenza morale, di molestia sessuale, di pressione psicologica o di persecuzione nei confronti di altri componenti della comunità accademica. Considerato il ruolo educativo dell'Università, assumono particolare gravità gli abusi o i fastidi sessuali da parte di docenti nei confronti di studenti.
3. I componenti della comunità accademica si impegnano a perseguire l'uguaglianza sostanziale all'interno della stessa. Chiunque entri a far parte della comunità accademica deve essere accolto in modo adeguato e inclusivo, garantendo un accesso rapido ed efficiente ai servizi universitari e a tutti gli strumenti necessari a svolgere, al meglio, i compiti affidati.
 4. È vietata qualunque forma di discriminazione, tanto diretta quanto indiretta, di individui o gruppi di individui basata sull'età, sul sesso, sull'etnia, sulla religione, sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sullo stato civile, sullo stato di gravidanza o su qualunque altra caratteristica.
 5. Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme organizzative che permettano l'effettiva eliminazione degli ostacoli al pieno svolgimento delle attività di studio, di lavoro e di ricerca, adottando strumenti e metodi che valorizzino appieno le conoscenze e le capacità delle persone che si trovano in situazioni di particolare disagio fisico e/o psichico.
 6. I componenti dell'Università di Palermo si adoperano per salvaguardare e per promuovere le libertà individuali, con particolare riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero, come strumento essenziale per raggiungere le finalità dell'Ateneo. L'Università afferma l'inscindibilità del binomio di libertà e responsabilità e, a tal fine, si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca l'esercizio della libertà e dell'autonomia individuale.

I componenti la comunità accademica si impegnano a esercitare la loro libertà con onestà e con correttezza, assumendosi la responsabilità degli atti compiuti e ricorrendo anche a sistemi di autoregolamentazione volti ad illustrare alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati, l'integrità e l'impatto etico delle ricerche.

Ogni atto o comportamento lesivo delle libertà individuali è severamente condannato come contrario allo spirito universitario.

Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme e condizioni organizzative che permettano a tutti i membri e interlocutori di esercitare concretamente la loro libertà. Tutti i membri della comunità accademica devono adoperarsi per eliminare gli ostacoli che, in qualunque modo, possano limitare o condizionare l'autonomia universitaria.

7. Ogni collaborazione dell'Università o di ogni suo componente con enti, istituzioni, soggetti pubblici o privati deve essere svolta nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'Istituzione universitaria, respingendo qualunque eventuale pressione esercitata da influenze politiche o di interessi particolari.

8. I componenti della comunità accademica sono obbligati ad adottare una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni degli organi di governo dell'Ateneo e degli altri organi collegiali e individuali, comprese quelle di carattere organizzativo, adottate nel perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'equità, dell'imparzialità e della trasparenza dell'amministrazione universitaria.
9. In conformità alla normativa vigente, i componenti della comunità accademica sono obbligati al rispetto delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale ed esecrano il plagio e ogni altra forma di appropriazione indebita.
10. L'autore di un'opera dell'ingegno appartenente all'Università è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti sino al momento della divulgazione ufficiale.

Art. 8

Principi specifici per l'attività didattica

1. L'Ateneo garantisce la centralità degli studenti nel processo di formazione.
2. Il docente deve curare lo studio e l'aggiornamento continuo al fine di svolgere un'attività didattica qualificata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascun corso di studio.
3. Il programma e le modalità di erogazione e verifica dell'apprendimento devono essere congrui al numero di CFU attribuito all'insegnamento.
4. Il docente deve svolgere le valutazioni in modo imparziale e trasparente. La valutazione deve comunque riferirsi esclusivamente alla verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. L'esaminatore deve avere cura che lo studente sia posto nelle migliori condizioni psicologiche e che ne siano rispettate la personalità e la dignità.
5. Il docente è consapevole che l'assunzione del proprio carico didattico garantisce la sostenibilità dei corsi di studio attivati dall'Ateneo e si impegna a rispettarlo.

Art. 9

Principi specifici per l'attività di ricerca

1. La ricerca, al pari della didattica, costituisce un'attività fondamentale che concorre a definire il livello qualitativo dell'Università. L'attività di ricerca e di aggiornamento è, pertanto, dovere di tutti i docenti, indipendentemente dall'età e dalla posizione accademica e va associata a un'attività didattica ricca e al passo con l'evoluzione dei saperi.

2. L'attività di ricerca è libera e deve essere finalizzata all'ampliamento e all'approfondimento del sapere, per la promozione del progresso civile e culturale.
3. Ogni ricercatore è responsabile dei risultati di autonomia e originalità relativi alla propria ricerca.
4. I membri della comunità scientifica dell'Ateneo sono invitati ad adeguarsi alle buone pratiche identificate nella Dichiarazione di Singapore e nello European Code of Conduct for Research Integrity, qui di seguito indicativamente richiamate:
 - rispondere dell'attendibilità delle proprie ricerche;
 - essere diligenti e accurati in tutte le fasi della ricerca e usare i fondi di ricerca responsabilmente;
 - nei protocolli di ricerca, ove possibile e rilevante, tenere conto di fattori sensibili e rispettare la normativa in tema di tutela dei dati personali (ad es., età, genere, religione, etnia, ecc.);
 - nelle ricerche in collaborazione, assicurarsi che tutti i collaboratori concordino con obiettivi della ricerca, modalità di comunicazione, modalità di gestione di potenziali conflitti, informazioni sulla pubblicazione dei risultati della ricerca;
 - mantenere traccia chiara e accurata di tutte le ricerche, in modo da consentirne la verifica e la replica. Conservare i dati e il materiale di ricerca per un periodo ragionevole e garantire, per quanto possibile, un accesso aperto con procedure trasparenti. Assicurarsi, al contempo, che ne sia protetta la proprietà intellettuale;
 - assumersi la responsabilità del proprio contributo nelle pubblicazioni;
 - valutare la ricerca degli altri con equità, sollecitudine e rigore, segnalando ogni potenziale conflitto di interesse;
 - valutare l'opportunità di segnalare alle autorità appropriate ogni sospetto di condotta scorretta o di pratiche irresponsabili che minano l'attendibilità della ricerca.
5. Sono da evitare pratiche quali la reciproca citazione tra articoli di autori diversi, al fine di contribuire all'innalzamento degli indici bibliografici e l'eccessiva e artificiosa suddivisione dei risultati della ricerca, al fine di aumentare il numero delle pubblicazioni.

Art. 10

Abuso della propria posizione

1. Ferme restando le forme più gravi di responsabilità, i componenti della comunità accademica devono astenersi dall'utilizzare, direttamente o indirettamente, il proprio ruolo, la propria autorevolezza e la propria capacità di persuasione allo scopo di trarne vantaggi per sé o per altri nell'ambito dei processi decisionali o per indurre altri componenti della comunità universitaria a eseguire prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 11

Nepotismo e favoritismo

1. L'Università condanna e contrasta ogni forma di nepotismo e favoritismo. L'Università prescrive ai professori, ai ricercatori e a ogni altro componente della comunità accademica di astenersi da qualsivoglia condotta di tal genere, in quanto lesiva della dignità della persona, della valorizzazione del merito individuale, dell'integrità, dell'imparzialità e della trasparenza.
2. Si ha nepotismo quando un dipendente dell'Ateneo, ferma restando la responsabilità penale e disciplinare, agisca in modo da favorire la concessione di benefici e la carriera universitaria di coniuge, convivente, figli, familiari e affini.
3. Si considera nepotismo ogni pratica di favoritismo posta in essere da un docente a vantaggio di allievi e collaboratori, che si traduca in condotte arbitrarie e contrarie al buon nome dell'Ateneo e ai valori richiamati al comma 1 del presente articolo.

CAPO III – NORME DI COMPORTAMENTO

Sezione I – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO COMUNI

Art. 12

Principi generali

1. Le disposizioni del Codice di Ateneo costituiscono specificazioni degli obblighi comportamentali, previsti dall'art. 3 del Codice di comportamento nazionale, al rispetto dei quali sono tenuti tutti i soggetti identificati dagli artt. 3 e 4.
2. I soggetti individuati dai suddetti articoli devono, inoltre, rispettare i valori fondamentali della comunità universitaria e le regole di condotta definite nel Capo II, nella consapevolezza della funzione formativa e sociale che l'Università assolve con la sua attività di ricerca e di insegnamento.
3. Il dipendente, in quanto parte della comunità accademica, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell'Ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli. Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
4. Il dipendente non usa per fini diversi da quelli istituzionali e pertinenti al rapporto con l'Ateneo le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio ed evita situazioni e comportamenti che

possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ateneo.

Art. 13

Regali, compensi e altre utilità

1. Ai fini dell'art. 4 del Codice di comportamento nazionale, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore, in via orientativa, a € 50, anche sotto forma di sconto.
2. In ogni caso, in relazione al singolo anno solare, i regali d'uso di modico valore ricevuti occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali, non potranno superare cumulativamente € 150.
3. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione, ovvero, nel caso in cui quest'ultima non sia possibile, per essere usati per fini istituzionali o di beneficenza.
4. Il dipendente comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta.
5. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati dall'interessato all'Ateneo entro e non oltre otto giorni dalla ricezione.
6. L'inosservanza del comma precedente determina responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del presente Codice.
7. Il presente Codice rinvia all'art. 53 del d. lgs n. 165/01 e alla regolamentazione interna per la disciplina dei criteri e delle procedure per il rilascio dell'autorizzazione e per il conferimento degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.
8. I soggetti di cui all'art. 3 sono, inoltre, tenuti a fornire preventiva comunicazione degli incarichi non soggetti ad autorizzazione, al fine di consentire la valutazione di eventuali interferenze e conflitti d'interesse, anche potenziali, con lo svolgimento dei compiti d'ufficio.
9. I predetti soggetti non accettano alcun tipo di incarico di collaborazione o di consulenza, gratuito o retribuito, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'attività e ai compiti svolti.

Ai fini del presente articolo:

- per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia e a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);
- per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

Possono essere considerati, a titolo esemplificativo, indice di “un interesse economico significativo” i seguenti casi:

- a) l’essere o l’essere stati iscritti, nel triennio precedente, ad albi di appaltatori di opere e/o lavori pubblici o ad albi di fornitori di beni o di prestatori di servizi tenuti dal servizio di appartenenza del dipendente;
 - b) l’aver partecipato, nel triennio precedente, a procedure per l’aggiudicazione di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni di lavori, servizi o forniture o a procedure per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere curate dal servizio di appartenenza del dipendente;
10. Il personale T.A. con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% è tenuto, ai sensi dell’art.1 comma 58 e ss. della legge n. 662/1996, a inoltrare al Dirigente dell’Area Risorse Umane preventiva comunicazione dell’intenzione di svolgere attività lavorativa *extra officium* o della variazione della stessa, al fine di consentire la verifica di interferenze e conflitti d’interesse, anche potenziali, con l’attività istituzionale espletata. Tale comunicazione dovrà, inoltre, essere effettuata anche al responsabile della struttura di afferenza.

Art. 14

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente effettua la comunicazione della propria adesione o appartenenza ad associazioni o a organizzazioni, prevista dall’art. 5 del Codice di comportamento nazionale nonché dal comma 5 dell’art.10 dello Statuto, i cui ambiti di interessi possono interferire con lo svolgimento dell’attività istituzionale, al Responsabile della struttura di afferenza. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati.

La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza e deve essere effettuata, in forma scritta, entro 15 giorni:

- a) dall’assunzione e dall’affidamento dell’incarico;
- b) dalla presa di servizio presso l’ufficio;
- c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il dipendente è assegnato;
- d) nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell’atto di assegnazione.

Art. 15

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, comunica entro 15 giorni al responsabile della struttura di riferimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, secondo le indicazioni previste dall'art. 6 comma 1 del Codice di comportamento nazionale.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il quarto grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.
3. Il dipendente, in relazione alle mansioni svolte, deve comunicare al Responsabile della struttura di afferenza la presenza di conflitti d'interesse anche potenziali, così come definiti dal comma 2 dell'art. 6 del Codice di comportamento nazionale.
4. A tal fine deve presentare apposita dichiarazione, ogni qualvolta si sia verificata una modifica della situazione precedentemente dichiarata, entro il termine di 48 ore da quando ne ha avuto conoscenza.
5. La mancata comunicazione di cui ai commi precedenti comporta una violazione dei doveri del pubblico dipendente e costituisce un illecito disciplinare secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del presente codice.
6. La disciplina dei conflitti di interesse è contenuta nell'articolo 7 del codice di comportamento nazionale.

Art. 16

Obbligo di astensione

1. In presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 7 del Codice di comportamento nazionale, che comportano l'obbligo di astensione, il dipendente deve comunicare al Responsabile della struttura di afferenza la specifica situazione di conflitto. Il dipendente si astiene, altresì, in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta, prima di assumere decisioni o di svolgere attività inerenti alle proprie mansioni. La comunicazione deve contenere ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.
3. Il responsabile della struttura di afferenza del dipendente si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, procede alla sostituzione del dipendente nella specifica procedura, dandone comunicazione scritta all'interessato.

4. I provvedimenti assunti dai responsabili di struttura, in presenza di situazioni di conflitto d'interesse, sono comunicati al Responsabile della prevenzione della corruzione e sono custoditi in un apposito archivio a cura dello stesso.
5. La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri del pubblico dipendente e illecito disciplinare, secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del presente Codice.
6. Qualora la situazione di conflitto riguardi il Direttore Generale, la comunicazione deve essere effettuata al Rettore, che prende gli opportuni provvedimenti.
7. Qualora la situazione di conflitto riguardi il Rettore, la comunicazione deve essere effettuata al Pro rettore, che prende gli opportuni provvedimenti.

Art. 17

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, segnalando, tramite il Responsabile della struttura di appartenenza:
 - a) Eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione;
 - b) Il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio, non specificatamente disciplinate nel predetto Piano;
 - c) Le eventuali situazioni di illecito di cui sia venuto direttamente a conoscenza all'interno dell'amministrazione.
2. Secondo la previsione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione e illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.
3. La predetta segnalazione potrà essere effettuata al Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente, utilizzando l'apposito canale telematico, che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, per la trasmissione delle segnalazioni.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990.

5. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie informazioni:
- a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti all’Autorità disciplinare competente e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del dipendente autore della segnalazione;
 - b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, l’archivia.

Il segnalante potrà prendere visione dello stato della segnalazione direttamente dalla procedura.

Il predetto Responsabile adotta ogni cautela al fine di tutelare l’anonimato del segnalante e di prevenire l’adozione di misure discriminatorie, ai sensi dell’art. 54-bis del d. lgs n. 165/2001 e s.m.i.. A tale fine, il soggetto il cui comportamento è stato segnalato non può irrogare personalmente sanzioni disciplinari né può disporre (salva richiesta dell’interessato oppure disposizione del proprio superiore gerarchico) il trasferimento ad altre mansioni o ad altro ufficio nei confronti del soggetto segnalante.

Art. 18

Trasparenza e tracciabilità

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 9 del Codice di comportamento nazionale, il dipendente, per la parte di propria competenza, è tenuto a garantire l’attuazione delle previsioni contenute nel Piano triennale per la trasparenza e l’integrità dell’Ateneo e nella tabella allegata allo stesso.
2. In particolare, il dipendente assicura l’adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. A tal fine, presta la massima collaborazione nelle seguenti attività:
 - a) elaborazione dati
 - b) reperimento dati
 - c) comunicazione dell’informazioni e dei dati soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo - Sezione Amministrazione Trasparente.
3. Il dipendente assicura, altresì, l’adempimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei dati previsti dalla legge.
4. Il dipendente presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 7 del d. lgs 14 marzo 2013, n. 33.
5. La mancata comunicazione o pubblicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti previsti da parte dei titolari e degli uffici preposti, nei modi e nei tempi indicati dal suddetto Piano, sarà oggetto di valutazione sul piano disciplinare.

Art. 19

Comportamento nei rapporti privati

1. Il dipendente rispetta quanto previsto dall'art. 10 del Codice di comportamento nazionale, tenuto conto del ruolo rivestito e della funzione sociale e formativa svolta dall'istituzione universitaria. A tal fine, il dipendente non può usare il nome, il marchio e il logo dell'Ateneo, se non per attività collegate all'incarico svolto presso lo stesso.
2. In tutte le proprie attività private, ivi inclusa la partecipazione a siti web e social network, il dipendente pone particolare cura al fine di non recare danno all'immagine dell'Ateneo.

Art. 20

Comportamento in servizio

1. I dipendenti adempiono ai loro compiti con impegno e disponibilità, svolgendo gli incarichi loro affidati e assumendone le connesse responsabilità.
2. I dipendenti curano costantemente il loro aggiornamento professionale nelle materie di competenza e in relazione alle funzioni svolte.
3. Nelle relazioni con i colleghi, i collaboratori e i rispettivi responsabili, i dipendenti:
 - a) assicurano costantemente la massima collaborazione, nel rispetto reciproco delle posizioni e delle funzioni istituzionali;
 - b) evitano atteggiamenti e comportamenti che possano turbare il necessario clima di serenità e di concordia nell'ambito degli uffici.
4. Il dipendente garantisce l'effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'art. 55 – *quinquies* del d. lgs 30 settembre 2001, n. 165, attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall'Ateneo.
5. I soggetti individuati dalle norme regolamentari devono effettuare la verifica delle presenze e/o assenze, nonché la verifica dell'orario di lavoro individuale effettivamente svolto e quindi la gestione delle correlate procedure. I predetti soggetti sono tenuti a segnalare tempestivamente al competente Ufficio per i Procedimenti disciplinari le irregolarità rilevate.
6. Il badge fornito dall'amministrazione al fine della rilevazione delle presenze, costituisce uno strumento di identificazione di uso strettamente personale e incedibile. Il singolo dipendente è personalmente responsabile delle registrazioni a mezzo badge e degli inserimenti in procedura, nonché delle annotazioni nel registro dei permessi che lo riguardano. La mancata corrispondenza fra la registrazione a mezzo badge e l'annotazione nel registro dei permessi e, in genere, il mancato rispetto delle norme del regolamento delle presenze, possono costituire illecito disciplinare, ferme restando le responsabilità di natura penale e amministrativa.
7. Fermo restando il rispetto delle norme regolamentari che disciplinano l'utilizzo degli strumenti informatici, il dipendente è personalmente responsabile della gestione delle proprie credenziali di accesso al sistema informatico, al protocollo informatizzato e alle banche dati, alle quali sia

autorizzato ad accedere per ragioni del suo ufficio. Tali credenziali non devono mai essere comunicate a terzi soggetti. Il dipendente deve custodire con diligenza tutti i dispositivi informatici a esso assegnati, avendo cura di non lasciare mai incustodita la propria postazione di lavoro, mantenendo aperto l'accesso alle banche dati riservate.

8. Fermo restando il rispetto delle norme regolamentari che ne disciplinano l'utilizzo, è fatto divieto ai dipendenti di utilizzare impropriamente la posta elettronica istituzionale.
9. I dipendenti devono avere cura dei mezzi e dei materiali loro affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o sottrazione. In particolare, è onere del dipendente curare lo spegnimento delle luci, degli impianti di climatizzazione e dei PC al termine dell'orario di servizio.

Art. 21

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente, nei rapporti con il pubblico, deve rispettare le regole stabilite dall'art. 12 del Codice di comportamento nazionale, improntando il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, astenendosi dall'utilizzazione di un linguaggio non consono al servizio svolto e assicurando la massima disponibilità in modo da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione con l'utenza.
2. I dipendenti sono tenuti, nell'ambito del proprio ufficio, al rispetto dei termini che saranno previsti, per ogni singola attività, dalla Carta dei servizi e standard di qualità di UNIPA.
3. Ferme restando le norme legislative e regolamentari che disciplinano i termini procedurali, la risposta alle comunicazioni degli utenti, anche nei casi in cui non si determini l'attivazione di procedimenti amministrativi in senso stretto, dovrà essere effettuata nel termine di trenta giorni.
4. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere generalmente con lo stesso mezzo, in modo esaustivo e riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile.
5. Il dipendente, fatti salvi i propri diritti, evita ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività di servizio. Si astiene da qualsiasi altra dichiarazione che possa essere ritenuta offensiva per l'amministrazione.
6. Il dipendente informa l'amministrazione tempestivamente nel caso in cui sia stato destinatario di richieste di informazione o chiarimenti da parte di organi d'informazione.

Nell'ambito delle competenze specifiche, gli addetti all'URP e agli sportelli che operano a contatto con il pubblico, devono prestare particolare attenzione alle esigenze degli studenti, garantendo ascolto, aiuto ed orientamento per l'accesso ai servizi dell'Ateneo.

Art. 22

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferme restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice di Ateneo, a tutti i titolari di incarichi di funzioni dirigenziali presso l'Università degli Studi si applicano le disposizioni dell'art. 13 del Codice di comportamento nazionale.
2. Fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al d. lgs n. 33/2013, le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal suddetto art. 13 del Codice di comportamento nazionale vengono effettuate al Direttore Generale, prima dell'incarico e con immediatezza, ogni qual volta sia necessario un aggiornamento.
3. Il dirigente vigila sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi da parte del personale assegnato alla struttura da lui diretta.
4. Il dirigente vigila sul rispetto degli adempimenti previsti a carico dei dipendenti ai sensi dell'art. 16 comma 3 del presente codice in ordine alla comunicazione, da parte degli stessi, di situazioni di conflitto d'interesse.
5. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
6. Il dirigente vigila sulla corretta registrazione delle presenze da parte del personale assegnato alla struttura da lui diretta e sul corretto utilizzo, da parte degli stessi, degli istituti contrattuali in materia.
7. I dirigenti intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito. Attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione.
8. Laddove ne ricorrano i presupposti, i dirigenti provvedono a inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54 -bis del d. lgs n. 165 del 2001.

Art. 23

Contratti ed altri atti negoziali

1. Fermo restando il rispetto delle regole poste dall'art. 14 del Codice di comportamento nazionale, se il dipendente si trova in una delle situazioni previste nei commi 2 e 3 del suddetto articolo informa, per iscritto, il Responsabile della struttura di afferenza.

Qualora, nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 del suddetto art. 14, si trovi il Responsabile della struttura, questi informa, per iscritto, il Direttore Generale.

Sezione II – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI
PER I PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI

Art. 24

Doveri istituzionali

1. Gli interessi personali del docente non devono interferire con lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica, di ricerca e gestionali.
2. I professori e ricercatori universitari devono assicurare la partecipazione agli organi collegiali nei quali gli stessi sono componenti di diritto o elettivi. La mancata partecipazione dev'essere giustificata, per iscritto, al presidente dell'organo collegiale. Il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce condotta sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
3. Il docente deve rispettare le norme regolamentari in materia di incompatibilità e svolgimento di incarichi extraistituzionali, effettuando nei termini previsti la comunicazione o la richiesta di autorizzazione.
4. Il docente non può assumere incarichi di consulenza, arbitrato, patrocinio o redazione di pareri in contrasto con i fini e le attività istituzionali dell'Università, nonché svolgere attività, anche professionali, in favore di terzi controinteressati.
5. I professori e i ricercatori devono risiedere stabilmente o avere la dimora abituale a Palermo o in località prossima, salvo espressa autorizzazione, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.
6. Il docente è tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale assenza per malattia alla struttura di appartenenza e al competente ufficio dell'amministrazione.
7. Le risorse messe a disposizione dall'Ateneo per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi comprese le risorse umane, gli spazi, le attrezzature per la didattica e la ricerca, non possono essere utilizzate per finalità diverse, ove non vi sia espressa autorizzazione in tal senso.

Art. 25

Doveri didattici e di servizio agli studenti

1. I professori e ricercatori sono tenuti al rispetto dei compiti didattici disciplinati dal Regolamento didattico e dagli altri regolamenti di Ateneo.

2. In particolare i docenti devono:
 - pubblicare, nei tempi stabiliti dall'Ateneo, tutte le informazioni riguardanti le attività formative assegnate e compilare la scheda di trasparenza degli insegnamenti, presentando così il programma didattico a essi affidato secondo un format stabilito dall'Ateneo;
 - entro l'inizio di ogni a.a. indicare, sulla propria pagina web istituzionale, orari e modalità di svolgimento del ricevimento e tenere aggiornato il curriculum;
 - svolgere, personalmente e in modo continuativo, gli impegni didattici per il numero di ore attribuite;
 - assicurare un numero sufficiente di ore di ricevimento e rendersi disponibili, con puntualità, agli incontri con gli studenti;
 - rispettare le modalità di verifica del profitto previste dai regolamenti di corso di studio;
 - assicurare la regolare composizione delle commissioni e la pubblicità delle prove di esame;
 - svolgere le verifiche e gli esami di profitto nel numero e nelle date previste dal calendario didattico di Ateneo e nella sede del corso di laurea e nell'aula indicata dallo stesso;
 - verbalizzare, secondo le procedure informatizzate di Ateneo;
 - provvedere affinché sia data tempestiva comunicazione agli studenti, in caso d'impedimento a svolgere l'attività didattica programmata per cause di forza maggiore, gravi e comprovati motivi di salute ovvero per inderogabili impegni scientifici e istituzionali;
 - rendicontare la propria attività con le modalità previste (registro informatizzato e prospetto annuale delle attività didattiche).

3. Il docente deve evitare di incorrere in situazioni di conflitto d'interesse nello svolgimento di esami di profitto o in altre funzioni didattiche anche in veste di componente di commissioni.

Art. 26

Doveri nello svolgimento dell'attività di ricerca

1. Ferma restando l'eventuale rilevanza in sede civile e penale, costituiscono violazioni dei doveri dei docenti universitari nello svolgimento dell'attività di ricerca:
 - la creazione parziale o totale di risultati inesistenti;
 - la manipolazione dei dati e dei risultati della ricerca;
 - il plagio, inteso come l'uso del lavoro e delle idee altrui senza la corretta attribuzione alla fonte originaria;
 - l'inclusione nella lista di autori di soggetti che non hanno preso parte alla ricerca;
 - l'esclusione dalla lista di autori, nell'ordine concordato, di soggetti che hanno preso parte alla ricerca, fornendo un contributo significativo al disegno della ricerca, alla raccolta dei dati o all'analisi dei risultati;
 - il riportare il contenuto di un proprio lavoro precedentemente presentato, senza mostrare i riferimenti del lavoro stesso.

2. Agli autori è richiesto il deposito dei loro contributi scientifici nell'Archivio istituzionale dell'Ateneo.

Art. 27

Doveri dei Direttori di dipartimento, dei Presidenti delle Scuole e dei Coordinatori di corso di studio

1. I Coordinatori di Corso di Studio, i Direttori di dipartimento e i Presidenti delle Scuole devono effettuare il controllo sull'attività didattica, nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa e dalla specifica regolamentazione di Ateneo.
2. I Coordinatori di Corso di Studio e i Direttori di dipartimento devono segnalare al Rettore, per quanto di competenza, eventuali irregolarità o mancati adempimenti ai compiti assegnati.
3. I Direttori di Dipartimento, di concerto con gli uffici dell'Amministrazione centrale all'uopo deputati, sono tenuti a vigilare affinché non si proceda al conferimento di insegnamenti a soggetti esterni, con contratto di diritto privato sia a titolo oneroso che gratuito, senza previa verifica della totale assegnazione del carico didattico istituzionale ai docenti dell'Ateneo, secondo le disposizioni del regolamento in materia.

Sezione III – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Art. 28

Doveri degli studenti

1. Gli studenti devono:
 - avere cura dei beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;
 - tenere un comportamento che non rechi pregiudizio alle attività universitarie e all'ordinata e civile convivenza all'interno delle strutture universitarie;
 - tenere un comportamento che non rechi danno all'immagine dell'Università o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo, Organi di governo dell'Ateneo e dell'Università stessa;
 - tenere un comportamento che non impedisca e renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.
2. Ferma restando la responsabilità in sede penale, costituisce illecito disciplinare l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria.

CAPO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE

Art. 29

Violazioni dei precetti etici

- 1.
2. Ferma restando le responsabilità disciplinare, penale e amministrativa, le violazioni dei principi etici della comunità accademica, di cui al precedente Capo II, comportano le sanzioni previste nei commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Le sanzioni vengono irrogate dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di gradualità, salvo che esse non integrino gli estremi degli illeciti disciplinari di competenza del Collegio di disciplina di cui al vigente Statuto.
4. Le sanzioni a carico dei componenti della comunità accademica sono:
 - a) il rimprovero scritto, con l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - b) l'esclusione dall'assegnazione dei fondi di ricerca e dei contributi di Ateneo, con esclusivo riguardo ai docenti e ai collaboratori della ricerca;
 - c) la sospensione dagli organi collegiali per un periodo di tempo proporzionato alla gravità dell'infrazione e all'eventuale recidiva;
 - d) la decadenza dagli organi collegiali elettivi e la decadenza dalle funzioni di governo delle diverse strutture di Ateneo.
5. Le sanzioni a carico degli studenti sono:
 - a) il rimprovero scritto, con l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - b) la sospensione dagli organi collegiali fino ad un massimo di tre mesi della carriera nel caso di infrazioni di maggiore gravità o di recidiva;
 - c) la sospensione dagli organi collegiali;
 - d) la decadenza dagli organi collegiali.

Art. 30

Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. La violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile, è fonte di responsabilità disciplinare per il personale contrattualizzato, accertata all'esito del procedimento disciplinare.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, si

deve tenere conto delle indicazioni contenute al comma 2 dell'art. 16 del Codice di comportamento nazionale.

Art. 31

Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore

1. Per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d. lgs n. 165 del 2001, la violazione delle disposizioni, comuni o specifiche, contenute nel Capo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa, integra una violazione di un principio di comportamento e può essere fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare il cui avvio spetta al Rettore.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le previsioni dell'art. 10 della legge n. 240/2010 e le sanzioni applicabili sono quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 32

Violazioni degli obblighi di comportamento da parte degli studenti

1. La violazione delle disposizioni contenute nel Capo III del presente Codice da parte degli studenti, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale e/o civile, può essere fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare il cui avvio spetta al Rettore.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le previsioni del Regolamento di Ateneo in materia.

Art.33

Segnalazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 del presente Codice, chiunque venga a conoscenza dell'inosservanza del Codice o ritenga di avere subito un pregiudizio può indirizzare una segnalazione alla mail etica@unipa.it.
2. Le segnalazioni devono indicare gli elementi rilevanti e devono essere accompagnate da copia di un documento di riconoscimento valido del segnalante, tranne quando pervengano da indirizzo mail rilasciato dall'Università degli studi di Palermo.

3. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza delle informazioni, del principio del contraddittorio.

Art.34

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla normativa vigente, sull'applicazione del Codice vigilano il Rettore, la Commissione Garanzia del Senato Accademico, il Direttore Generale, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, i responsabili degli Uffici e l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
2. L'Ateneo predispone iniziative di formazione rivolte a tutto il personale sui temi dell'etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento nazionale e del presente Codice.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, effettua il monitoraggio annuale sulla loro attuazione e procede alla pubblicazione sul sito istituzionale e alla comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.

Art.35

Attuazione e diffusione

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. Il Codice di Ateneo è pubblicato sul sito internet istituzionale, insieme al Codice di comportamento nazionale e trasmesso tramite e-mail a tutti i dipendenti, ai collaboratori, agli esperti, ai consulenti in carica, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione.
3. L'Ateneo, contestualmente all'assunzione in servizio, alla sottoscrizione del contratto di lavoro o all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di Ateneo nonché copia del Codice di comportamento nazionale.